

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone per favorire la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità, di cui all'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

- art. 1 finalità
- art. 2 requisiti di ammissibilità
- art. 3 tipologia di spese ammissibili a contributo
- art. 4 tipologia di spese non ammissibili
- art. 5 definizione di spesa ammissibile
- art. 6 ammontare e intensità del contributo
- art. 7 modalità di presentazione della domanda di contributo
- art. 8 cause inammissibilità della domanda di contributo
- art. 9 comunicazione di avvio del procedimento
- art. 10 istruttoria delle domande
- art. 11 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità
- art. 12 graduatoria delle domande ammissibili
- art. 13 concessione ed erogazione dei contributi
- art. 14 rendicontazione e relativa documentazione
- art. 15 presentazione della rendicontazione
- art. 16 istruttoria della rendicontazione
- art. 17 rideterminazione del contributo
- art. 18 revoca del contributo
- art. 19 obblighi del beneficiario
- art. 20 ispezioni e controlli
- art. 21 modulistica
- art. 22 rinvio
- art. 23 entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per favorire la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

2. I beneficiari e gli interventi sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n.636 del 29 marzo 2023.

Art. 2 Requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento gli Enti del Terzo settore, con l'esclusione delle imprese sociali, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 11 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ovvero le Onlus ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del D. Lgs. 117/2017, che svolgono attività esclusive o prevalenti a sostegno di persone con disabilità e aventi sede legale sul territorio di competenza dell'EDR di Pordenone.

Art. 3 Tipologia di spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:

- a) cancelleria e postali;
- b) personale, ammissibili a rendicontazione nel limite del 50% del contributo concesso;
- c) accompagnatore o mediatore della comunicazione di persona con disabilità;
- d) affitto e assicurazione dei locali ove ha sede il soggetto richiedente;
- e) rimborsi chilometrici (utilizzo del veicolo e pedaggio autostradale) per i soci, per tutti quegli spostamenti correlati agli interventi finanziati per un importo massimo annuo di euro 500,00. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI;

- f) pulizia e manutenzione ordinaria della sede del soggetto richiedente;
- g) acquisto di materiale informatico di consumo e software (esempio: toner, chiavette USB);
- h) energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- i) telefoniche per telefonia fissa oppure di una utenza di telefonia mobile di uso esclusivo dell'associazione;
- j) consulenze di tipo specialistico connesse agli interventi finanziati, ammissibili a rendicontazione nel limite del 50% del contributo concesso;
- k) organizzazione di eventi, iniziative e conferenze;
- l) stampa di inviti, locandine, acquisto gadget da utilizzare per la pubblicizzazione dell'intervento;
- m) coperture assicurative correlate all'intervento;
- n) acquisto materiale da utilizzare per la realizzazione di progetti specifici correlati all'intervento;
- o) assistenza sanitaria e relative spese mediche correlate all'intervento;
- p) relative ad eventuali emergenze sanitarie dichiarate a livello nazionale.

Art. 4 Tipologia di spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA) se recuperabile dal soggetto richiedente;
- b) doni, liberalità e contributi;
- c) compensi a soci, fatto salvo i rimborsi di cui **all'articolo 3, comma 1, lettera e)** del presente regolamento;
- d) non riconducibili alle finalità di cui **all'articolo 1** del presente regolamento (ad esempio: cene sociali, conviviali, gite sociali ecc.);
- e) relative a interventi strutturali e di manutenzione straordinaria della sede;
- f) acquisto di beni ammortizzabili;
- g) acquisto di arredi ed attrezzature.

Art. 5 Definizione di spesa ammissibile

1. Nell'ambito della concessione del contributo di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa esclusivamente all'intervento;
- b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;
- c) è sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda di contributo.

2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate, così come riportate nella sezione dedicata del modello di domanda.

Art. 6 Ammontare e intensità del contributo

1. Il contributo è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi e concesso compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili derivanti dai relativi trasferimenti regionali.

2. L'importo del contributo è determinato sulla base del punteggio ottenuto da ciascun soggetto richiedente. A tal fine, le risorse finanziarie annualmente disponibili sono suddivise secondo le quote di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del **comma 4** del presente articolo. Il valore del punto riferito ad ogni quota è ottenuto dividendo il valore della quota medesima per la somma dei punti ottenuti da tutti i soggetti richiedenti. L'importo di contributo riferito a ciascuna è pari al prodotto tra il valore del punto e i punti ottenuti da ciascun soggetto.

3. Il contributo da assegnare ad ogni soggetto è dato dalla somma degli importi calcolata per ciascuna quota.

4. Il contributo non deve, in ogni caso, superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile per l'esercizio cui si riferisce la domanda. L'importo massimo concedibile è stabilito in euro 10.000,00 per beneficiario.

5. Le risorse messe a disposizione sono ripartite con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 10 per cento è ripartita in ugual misura tra tutti soggetti richiedenti;
- b) una quota pari al 15 per cento è ripartita in base alla storicità del soggetto; il punteggio massimo attribuibile è:
 - 1) un punto per storicità da zero a cinque anni;
 - 2) due punti per storicità oltre cinque anni e fino a dieci anni;
 - 3) tre punti per storicità oltre dieci anni.
- c) una quota pari al 20 per cento è ripartita in base al numero dei soci ordinari:
 - 1) un punto fino a 100 soci;
 - 2) due punti oltre 100 e fino a 300 soci;
 - 3) tre punti oltre 300 soci.
- d) una quota pari al 5 per cento è ripartita in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato:
 - 1) un punto fino a 10 dipendenti;
 - 2) due punti da 11 a 20 dipendenti;
 - 3) tre punti oltre 20 dipendenti.

- e) una quota pari al 5 per cento è ripartita in base al numero dei dipendenti a tempo determinato:
 - 1) un punto fino a 10 dipendenti;
 - 2) due punti da 11 a 20 dipendenti;
 - 3) tre punti oltre 20 dipendenti.
- f) una quota pari al 5 per cento è ripartita in relazione al titolo in base al quale il soggetto richiedente dispone della sede dell'attività alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo:
 - 1) un punto per sede in comodato a titolo gratuito;
 - 2) due punti per sede di proprietà;
 - 3) tre punti per sede in locazione.
- g) una quota pari al 15 per cento è ripartita in relazione al numero degli utenti beneficiari dell'intervento realizzato dal soggetto richiedente:
 - 1) un punto fino a 100 utenti;
 - 2) due punti oltre 100 e fino a 300 utenti;
 - 3) tre punti oltre 300 utenti.
- h) una quota pari al 15 per cento è ripartita in relazione al numero degli eventi e alle iniziative informative realizzati:
 - 1) zero punti se non sono stati svolti eventi/iniziative;
 - 2) un punto da 1 a 5 eventi/iniziative;
 - 3) due punti oltre 5 eventi/iniziative.
- i) una quota pari al 10 per cento è ripartita in relazione al numero degli enti pubblici territoriali coinvolti nell'intervento:
 - 1) zero punti se non sono coinvolti enti;
 - 2) un punto da 1 a 3 enti coinvolti;
 - 3) due punti oltre 3 enti coinvolti.

6. Il contributo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme contributive aventi la medesima finalità.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto e in regola con la normativa in materia di bollo, è presentata all'EDR, a pena di inammissibilità, **dall'1 al 31 maggio di ogni anno**.

2. La domanda di contributo è presentata all'EDR di Pordenone, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto delegato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente, ed è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale dell'Ente ovvero con modalità telematica, qualora disponibile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Costituiscono parte integrante della domanda le seguenti dichiarazioni:

- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 2** del presente regolamento;
- b) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 19** del presente regolamento, sottoscritte dal legale rappresentante.

4. Devono altresì essere allegati alla domanda:

- a) copia del modello di versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta;
- b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta digitalmente;
- c) atto costitutivo e statuto solo in sede di prima domanda o di modifiche.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini di cui al **comma 1** del presente articolo.

Art. 8 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 2** del presente regolamento;
- b) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **all'articolo 7, commi 1 e 2** del presente regolamento;
- c) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 7, comma 1** del presente regolamento;
- d) relative ad interventi con finalità diverse da quelle di cui **all'articolo 1** del presente regolamento;

- e) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 10, comma 2** del presente regolamento, la documentazione richiesta dal Servizio competente ai fini istruttori.

Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 10 Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente, con l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi dell'intervento, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

Art. 11 Criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e della successiva formulazione della graduatoria di merito, nella **tabella 1** allegata al presente regolamento sono individuati i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi.

2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

3. Qualora nell'apposito quadro della domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

Art. 12 Graduatoria delle domande ammissibili

1. Con decreto del Direttore competente, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Nelle graduatorie di cui al comma 1, lettera a) sono elencati, secondo l'ordine decrescente di punteggio, gli assegnatari del contributo, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'importo assegnato.

Art. 13 Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Direttore del Servizio competente o suo delegato, entro sessanta giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie di cui **all'articolo 12** del presente regolamento;

2. Il contributo assegnato si considera accettato, fatta salva l'eventuale rinuncia espressa da parte del beneficiario.

3. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione e in via anticipata, nella misura del cento per cento del contributo medesimo.

Art. 14 Rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa avviene mediante utilizzo del modello pubblicato sul sito istituzionale dell'EDR nella sezione dedicata; il modello deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato.

2. Le spese di cui **all'articolo 3, comma 1, lettera e)** del presente regolamento sono comprovate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto che ha sostenuto le spese, la causale e la data del relativo rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.

Art. 15 Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata con le modalità ed entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di 90 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini iniziali, o successivamente prorogati, comporta la revoca del contributo.

2. Il beneficiario rendiconta le spese e le entrate relative all'intervento; la tipologia delle voci di spesa indicate nella rendicontazione deve corrispondere a quella indicata nel preventivo delle spese e delle entrate, parte integrante della domanda di contributo.

Art. 16 Istruttoria della rendicontazione

1. Il Servizio competente, con l'attività istruttoria, accerta la sussistenza, pena la revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la conferma del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La proroga del termine può essere concessa per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione o alla revoca della concessione, ai sensi degli **articoli 17 e 18** del presente regolamento.

3. L'attività istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di conferma, di rideterminazione o di revoca del Direttore del Servizio competente.

4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione della documentazione di cui **all'articolo 15** del presente regolamento e di quella integrativa eventualmente richiesta dal Servizio medesimo.

Art. 17 Rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso non può superare l'80% della spesa ammissibile a rendicontazione (totale delle spese al netto delle entrate ottenute per gli interventi finanziati escluso il contributo dell'EDR).

2. Il contributo è rideterminato qualora in sede di rendicontazione:

- a) l'importo delle spese ammissibili a rendicontazione (spese al netto delle entrate escluso il contributo dell'EDR), in coerenza con le diverse tipologie di spese ammissibili indicate **all'articolo 3 comma 1** del presente regolamento, sia inferiore all'ammontare della spesa ammissibile determinata in sede di presentazione della domanda di contributo. In tale caso il contributo viene proporzionalmente rideterminato;
- b) la sommatoria delle entrate, compreso il contributo dell'EDR, supera l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione degli interventi oggetto del contributo medesimo.

3. La rideterminazione del contributo comporta la restituzione delle somme eccedenti, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti.

Art. 18 Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente regolamento;
- c) mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini stabiliti;
- d) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 1. attività diversa da quella ammessa a contributo;
 2. attività realizzata da soggetto diverso dal beneficiario;
 3. mancato utilizzo del contributo assegnato.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) trasmettere, in sede di rendicontazione, la dichiarazione attestante le entrate ottenute per il finanziamento dell'attività;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'EDR;

- c) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 15, comma 1** del presente regolamento;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 20** del presente regolamento;
- f) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- g) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 20 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposte ispezioni e controlli da parte dell'EDR, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 Modulistica

1. Il modello di domanda e i documenti nella stessa contenuti, sono approvati con decreto del Direttore competente e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'EDR, nella sezione dedicata;

2. Il modello della rendicontazione e i documenti nella stessa contenuti, sono approvati con decreto del Direttore competente e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'EDR, nella sezione dedicata.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CUSCELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/10/2023 11:45:29